

Fondazione Festival dei Due Mondi

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE
PRELIMINARI AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI**

Indice

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Presupposti per il conferimento degli incarichi
- Art. 4 - Modalità di individuazione dei collaboratori
- Art. 5 - Esclusione del ricorso alla procedura comparativa
- Art. 6 - Modalità e criteri della valutazione comparativa
- Art. 7 - Forma e contenuti essenziali del contratto
- Art. 8 - Estinzione del contratto
- Art. 9 - Rinnovo e proroga
- Art. 10 - Norme finali
- Art. 11 - Entrata in vigore

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina le procedure comparative adottate dalla Fondazione Festival dei Due Mondi per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione.

ART. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, vengono definiti contratti di collaborazione i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività non continuativa e predeterminata.

ART. 3

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Le attività oggetto dei contratti di collaborazione dovranno avere come presupposto essenziale la carenza oggettiva di specifiche figure professionali all'interno della Fondazione stessa. Il ricorso agli incarichi di collaborazione è pertanto possibile per soddisfare esigenze cui la Fondazione non può far fronte con personale in servizio.

2. Gli incarichi vengono conferiti dal Presidente della Fondazione e/o dal Direttore Artistico del Festival dei Due Mondi, e sono ammessi esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere agli scopi istituzionali previsti dallo Statuto della Fondazione e corrispondere, altresì, ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) la Fondazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di reperire all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;

c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;

e) deve essere stata svolta la procedura comparativa preordinata al conferimento dell'incarico così come disciplinata dal presente Regolamento.

ART. 4

Modalità di individuazione dei collaboratori

1. Per l'individuazione degli specialisti di volta in volta più adatti rispetto al fabbisogno delle attività, la Fondazione attiva un "Archivio/Banca dati dei candidati disponibili per eventuali collaborazioni", a cui è possibile iscriversi mediante la compilazione di un modulo predisposto dalla Fondazione. Tale "Archivio" potrà – ove necessario – essere gestito con sistemi informatici eventualmente anche attraverso il sito web istituzionale.
2. Gli incarichi di collaborazione sono affidati con procedura comparativa per titoli culturali e professionali.
3. In considerazione di particolari tipologie di contratti o della entità del contratto di collaborazione, la procedura comparativa può avvenire per titoli e colloquio.
4. La procedura comparativa non sostanzia una prova concorsuale ma consiste nell'obbligo di procedere ad un esame e alla valutazione dei curricula, con particolare riferimento alla formazione professionale ed alla maturata esperienza specifica attinente all'attività da espletare.

ART. 5

Esclusione del ricorso alla procedura comparativa

1. Si prescinde dalla procedura comparativa nei seguenti casi:
 - a) per incarichi di collaborazione di importo unitario complessivo non superiore a € 5.000,00, ovvero per prestazioni occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica svolta dal collaboratore in maniera saltuaria e in forma del tutto autonoma e che non è riconducibile a periodi fissi o programmi della Fondazione;
 - b) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
 - c) per lo svolgimento di attività di natura tecnico/specialistica, culturale ed artistica;
 - d) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate, senza il

ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;

e) quando si tratti di incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio della Fondazione;

f) quando si tratti di consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri e valutazioni su una o più specifiche questioni proposte dalla Fondazione;

g) quando la particolare urgenza, non imputabile alla Fondazione, renda incompatibile l'esperimento di una procedura comparativa di selezione;

h) quando, in base alle esperienze acquisite, la Fondazione valuti come indispensabile ed opportuno il ricorso in via diretta e immediata alla prestazione di soggetti che in epoche precedenti, non remote, abbiano svolto con diligenza, zelo e competenza, identiche ed analoghe funzioni nella prestazione ed abbiano effettuato il lavoro loro affidato con piena soddisfazione della Fondazione.

ART. 6

Modalità e criteri della valutazione comparativa

1. A seguito della definizione dei fabbisogni, il Presidente è tenuto a certificare la condizione di cui alla lettera b) dell'art. 3 e a comunicare al Direttore Amministrativo - che attiverà la procedura di selezione - almeno 3 nominativi tra quelli iscritti all'"Archivio/Banca dati" di cui all'art. 4 del presente Regolamento, che siano in possesso del profilo professionale e delle caratteristiche curriculari richieste.

2. Per la valutazione comparativa dei candidati sarà istituita una Commissione di valutazione che procede all'esame dei curricula estratti dall'Archivio, ed alla eventuale valutazione diretta dei candidati preposti, attraverso un colloquio.

3. I titoli valutabili devono fare riferimento alle seguenti categorie:

- titoli culturali e professionali;
- esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati concretizzata in:

a) esperienza specifica acquisita in progetti o programmi analoghi a quello oggetto dell'incarico;

- b) esperienza generale in attività afferenti o similari a quelle da realizzare;
 - c) insieme di esperienze professionali e formative complessivamente realizzate dal potenziale collaboratore.
4. Nel caso in cui la procedura comparativa si svolga per titoli e colloquio, vengono valutati preventivamente i titoli.

ART. 7

Forma e contenuti essenziali del contratto

1. I contratti di cui al presente Regolamento sono stipulati mediante scrittura privata, redatti in duplice originale, di cui uno trattenuto agli atti della Fondazione e l'altro consegnato al collaboratore.
2. Costituiscono contenuti essenziali del contratto:
 - a)** la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
 - b)** la correlazione tra le attività/prestazioni ed il progetto o programma da realizzare;
 - c)** i tempi previsti e le eventuali penalità;
 - d)** i profili economici.
3. La Fondazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
4. I contratti di collaborazione non specificano termini di orario o vincoli di subordinazione con la Fondazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola. Parimenti i contratti devono prevedere l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Il contratto può essere prorogato, per un breve periodo, quando si ravvisi un motivato interesse a completare la prestazione affidata in conseguenza di ritardo non imputabile al collaboratore.

ART. 8

Estinzione del contratto

1. Il contratto si estingue per scadenza del termine.

2. La Fondazione ed il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa. Il mancato preavviso determina la corresponsione di un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per uguale periodo.

3. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine nei seguenti casi:

a) per gravi o reiterate inadempienze;

b) per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;

c) per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

4. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, nel caso in cui il collaboratore intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene a determinare un conflitto d'interesse con la Fondazione.

ART. 9

Rinnovo e Proroga

1. Gli incarichi di collaborazione non sono rinnovabili, né prorogabili, fatto salvo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 7.

ART. 10

Norme finali

1. Gli incarichi di collaborazione ricollegabili ai contratti di cui alla presente regolamentazione non determinano l'esercizio da parte dei collaboratori di tipiche attività istituzionali quali la sottoscrizione di atti o provvedimenti, che restano rimesse esclusivamente agli organi previsti dallo Statuto della Fondazione.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa generale di settore ed alle linee di indirizzo e/o direttive emanate nella materia.

ART. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Comitato di gestione della Fondazione.

Spoletto,